

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 386-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MALAGODI, CARIGLIA, MANCINO, FABBRI e
GUALTIERI**

(V. Stampato n. 386)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 luglio 1988

(V. Stampato Camera n. 3025)

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della
Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1989*

Finanziamento del Servizio sociale internazionale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per il 1989 e di lire 600 milioni per il 1990 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'anno 1989 e a lire 600 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. *Identico.*